

**Ing. Carmelo Cascio via Luciano Manara,82
98123 Messina**

Carmelo.cascio@libero.it

Carmelo.cascio@ingpec.eu

**Dr. Franco Neri
Procura Generale di Reggio Calabria**

Con riferimento al procedimento penale “Gioco d’Azzardo” lo scrivente è stato ascoltato nella veste di parte lesa, denunciante.

Nel merito dei vari aspetti della vicenda registrati in verbale, mi ero riservato di approfondire quello relativo alle vessazioni patite dalla Ibi Costruzioni da correlare presumibilmente alle circostanze che seguono.

L’esponente, nella qualità di tecnico e di procuratore speciale dell’Amministratore unico della Società IBi , aveva presentato numerosi esposti, denunciando le infiltrazioni mafiose nel Consorzio “La Casa Nostra” e le conseguenze patite dalla stessa Impresa ad opera del potere politico e burocratico. Quanto affermato è ampiamente riscontrabile nell’esposto datato 24 Febbraio 2004 diretto alla dr.ssa Ilda Boccassini della Procura della Repubblica di Milano che a cura dell’esponente, è stato già acquisito agli atti del Suo ufficio.

In particolare, nell’esposto veniva evidenziata la circostanza che le denunce prodotte negli anni presso la Procura della Repubblica di Messina non avevano avuto alcun seguito.

La riserva manifestata nel corso dei primi interrogatori traeva fonte da incalzanti sospetti sul corretto andamento del processo civile pendente presso il Tribunale di Messina.

Ieri, 25 settembre 2006, nel corso della prima udienza per l’istanza di fallimento presentata contro la Ibi Costruzioni da parte dell’avv. Carmelo Triolo, procuratore del comune di Ali Terme , i sospetti sembrano aver preso corpo, facendo emergere il disegno criminoso ingiustamente ordito da più persone per fare dichiarare il fallimento della Ibi Costruzioni.

Riepilogo della vicenda

a) – l’Impresa Bartolomeo, oggi Ibi Costruzioni, ha realizzato negli anni ’80 un intervento di edilizia economica e popolare nel Comune di Ali Terme : la relativa convenzione che regola i rapporti tra l’Ente pubblico (Comune) e l’Impresa, siglata il 30 maggio 1978 e, successivamente, integrata in data 14 Novembre 1980 e 12 Giugno 1986 , prevedeva che il corrispettivo da pagare al Comune per l’acquisizione del diritto di superficie era rapportato al costo di acquisizione dell’area da parte del Comune, che andava determinato sulla base dei criteri ex articolo 16 della legge 22 Ottobre 1971 e che la convenzione del 12 Giugno 1986 aveva fissato per l’importo massimo pari a Lire 296.044.355. Inoltre, l’articolo 4 della Convenzione del 30 Maggio 1978 stabiliva che detto costo sarebbe rimasto invariato anche nel caso che, testualmente: “il Comune abbia acquisito o acquisisca le aree a prezzo diverso dalla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri anzidetti. Il successivo art. 5 , nel fissare le modalità di pagamento, prevedeva due rate uguali da corrispondere nell’arco di due mesi e , modalità significativa, senza interessi sui ratei differiti : in sostanza, per convenzione, l’Impresa avrebbe dovuto corrispondere un prezzo max di circa 296 milioni da corrispondere al momento dell’emissione del decreto di esproprio.

b)- Il Comune però negligenemente sbagliò tutta la procedura amministrativa che si sarebbe dovuta concludere con il decreto di esproprio : l’ordinanza di occupazione d’urgenza fu annullata in entrambi i gradi di giudizio per gravi violazioni procedurali : detta circostanza dette luogo alla occupazione abusiva dei terreni ed al conseguente contenzioso civile azionato dai proprietari.

c)- Pertanto il Comune di Ali Terme, è stato condannato in solido con L’Impresa Ibi Costruzioni

al pagamento di oltre 700 milioni di risarcimento a favore dei proprietari del terreno.

Nel merito

Si premette che il Comune, pur pendente il contenzioso per i vizi procedurali di cui sopra, avrebbe potuto ugualmente emanare il decreto di esproprio, evitando così l'insorgere del pesante contenzioso civile ad opera dei proprietari .

Ma l'esperienza acquisita in genere sulla materia degli espropri che, peraltro , trova riscontro puntuale attraverso gli sviluppi della mia incredibile vicenda contraddistinta da strane coincidenze e convergenze , acclara il sospetto che il comportamento omissivo sia stato preordinato al conseguimento di ottenere un vantaggio economico ai danni delle casse comunali : infatti la invalidazione della procedura espropriativa dà luogo all'evento della occupazione abusiva dei luoghi oggetto dell'esproprio e quindi al conseguente risarcimento dei danni ai proprietari.

Pertanto, è palese che l'unico soggetto responsabile è il Comune per aver violato non solo la normativa in materia di esproprio ma anche la convenzione siglata tra Comune ed Impresa che, peraltro, dette inizio ai lavori nel mese di Agosto dell'anno 1984 , consegnando gli ultimi appartamenti ai promissari acquirenti nell'anno 1987.

Il CGA , con sentenza del 27.9.1989 confermò la pronuncia n. 39/1986 emessa dal TAR di Catania che aveva invalidato l'intera procedura amministrativa con l'annullamento dell'Ordinanza sindacale di occupazione d'urgenza) .

Il GOA , avv. Giovambattista Corsello , nella qualità di giudice unico, ignorando i contenuti della convenzione , ed accogliendo il ricorso dei proprietari (tra i quali spiccano i nomi di : Pagano Maria e Rizzo Andrea,rispettivamente madre e fratello del dr. Antongiaco Rizzo,sindaco del Comune di Ali Terme ininterrottamente per un decennio ossia 1993 – 2003) con sentenza n.GHN 2482/02 n.2411/93 R.G. del 9 Settembre 2002 pronunciava condanna anche contro l'Impresa per la circostanza che quest'ultima , pur a conoscenza della denunciata illegittimità dell'occupazione, aveva eseguito i lavori.

Ma è pur vero che i lavori delle palazzine risultano ultimati e consegnati nell'anno 1987, mentre **la sentenza del CGA risale all'anno 1989 e che, in tutti i casi, il Comune , unico soggetto responsabile dell'intera procedura , avrebbe dovuto fermare i lavori con conseguente ristoro dei danni a favore dell'impresa !!!!!**

Con sentenza d'appello n. 276/05 RGNR n 1207/01, il collegio composto da dr.Mario La Rocca , Presidente ; dr.Arturo Carrozza e dr. Francesco Sidoti , consiglieri, ha confermato quasi totalmente la sentenza di primo grado!"

Si evidenzia sul punto : una sentenza diversa, ma l'unica giusta nella fattispecie che individuava nel comune di Ali Terme il solo soggetto responsabile nei confronti dei proprietari - parte civile, avrebbe comportato per il Sindaco pro-tempore dr. Antongiaco Rizzo, assistito dall'avvocato Carmelo Triolo , una necessaria azione di rivalsa nei confronti del Sindaco di allora avvocato Antonino detto Nuccio Briguglio (esponente a quel tempo del PSI, in stretto collegamento con l'on Nicola Capria (allora ministro), diretta al ristoro della differenza del danno quantificato(circa 800 milioni che il comune avrebbe dovuto versare agli espropriati meno i 296 milioni che il Comune avrebbe incassato dalla Ibi.

Si precisa che il Comune di Ali è stato assistito in primo grado dall'avvocato Mastroieni Giovanni ed in secondo grado dall'avvocato Carmelo Triolo ,su delibera della Giunta n.15 del 27 febbraio 2002.

Nel 1995 (si ricorda che da 2 anni era iniziata la battaglia dello scrivente sul Consorzio "La Casa Nostra") , sorprendentemente **l'avvocato Lillo Briguglio, formalmente difensore della Ibi**

Costruzioni) sollecitava l'Impresa Ibi affinché convenisse in giudizio il Comune di Ali Terme per far dichiarare la responsabilità di quest'ultimo e conseguentemente sollevare l'impresa dalla responsabilità in solido. Desta perplessità l'iniziativa postuma di un principe del foro: gravissimo errore tecnico inammissibile da parte del difensore della Ibi Costruzioni, a meno che la motivazione che sottende il marchiano errore non sia di ben altra natura ...omissis..... dal momento che una iniziativa del genere, per tutelare l'interesse del cliente, avrebbe dovuto trovare ingresso contestualmente al primo gravame per oggettivi, seri motivi: contenere le spese di giudizio ed evitare, in caso di soccombenza, un'eventuale istanza di precetto.

L'azione civile che la IBI costruzioni ha condotto contro il Comune ha avuto il seguente incredibile epilogo.

Il signor Giudice monocratico dr. Emilio Iannello con sentenza n. 255 / 95 R.G. ha inopinatamente trascurato la circostanza essenziale che il Comune di Ali Terme, come da convenzione, aveva **l'onere di acquisire ritualmente le aree (decreto di esproprio entro i termini di legge, o acquisizione bonaria)**; tuttavia, nonostante questa inadempienza che vanificava qualunque pretesa economica da parte del Comune, l'impresa nell'anno 1989 versava circa 70 milioni, su richiesta solo verbale del Sindaco di Ali Terme

Il Giudice Emilio Iannello, stravolgendo il contenuto delle clausole previste in convenzione e partendo dal presupposto del tetto massimo, cioè 296 milioni che il Comune, avrebbe potuto pretendere - ma solo dopo **avere adempiuto al propedeutico atto amministrativo dello esproprio**- preso atto che l'impresa aveva informalmente versato al Comune la somma di 70 milioni, ha affermato l'esistenza di un debito residuo a carico dell'impresa pari a 220 milioni, oltre **530 milioni tra interessi e rivalutazione monetaria.**

----- Il ricorso in appello, prodotto dall'avvocato Letterio Briguglio, non sostenuto da forti argomentazioni, ha avuto esito negativo, con pronuncia n. 250 / 06 del collegio, così composto: Presidente A. Bombara; consiglieri dr. Carrozza Arturo e dr. Sidoti Francesco.

In atto, pende ricorso per Cassazione il cui esito sembra ovviamente scontato.

Proseguendo nel merito della vicenda, si evidenzia la singolare circostanza che l'avv. Carmelo Triolo, legale del Comune di Ali Terme, pretermettendo la procedura obbligatoria del pignoramento, ha prodotto istanza di fallimento al Tribunale di Messina, notificando il ricorso presso la sede legale della Ibi costruzioni che è in Puglia, precisamente in Oria (BR).

Parimenti, si evidenzia il fatto che lo stesso avvocato Triolo, con nota A/R del 14 Luglio 2006 ha diffidato la Ibi Costruzioni a rogitare un appartamento compromesso, iniziativa sulla quale è intervenuto energicamente l'Amministratore della Ibi., eccedendo il grave conflitto di interesse in cui il predetto avvocato, altro principe del foro, è incorso.

Per una più chiara comprensione dei fatti, si aggiunge che l'avvocato Letterio Briguglio nel corso degli anni ha rappresentato la vicenda giudiziaria insormontabile per la Società al punto da consigliarne la dismissione ai Soci di allora, lo scrivente e la moglie (Maria Antonietta Castrignanò), evento che si concretizzò nel mese di maggio dell'anno 2003, con il trasferimento della società ad altri soci ed in altra sede e con il conferimento a me medesimo dell'incarico di procuratore, per continuare a seguire il gravame giudiziario pendente a Messina.

Il piano fuorviante e destabilizzante ordito a danno del cliente dall'avvocato Lillo Briguglio si è manifestato anche di recente- due mesi orsono presso il suo studio- allorquando contattato l'avv. Triolo, da quest'ultimo riceveva conferma in tempo reale che, malgrado la pendenza del gravame in Cassazione per la quantificazione del credito, il giorno 25 Settembre 2006 lo stesso

avv. Carmelo Triolo avrebbe chiesto la immediata decisione sul fallimento della IBI per mancato ristoro dell'intera somma pari ad euro 450.000 ,circa.

All'Udienza del 25 sett. 2006 però l'avv. Triolo, prendeva atto che il foro competente non era quello di Messina, bensì Brindisi e chiedeva un rinvio.

Sorprendentemente l'avvocato Letterio Briguglio, anziché chiedere la trasmissione del fascicolo a Brindisi, aderiva alla richiesta di rinvio mentre nessuna iniziativa prendeva in merito al grave conflitto di interesse, con violazione di legge, in cui era volutamente incorso l'avv. Triolo.

La decisa e ferma protesta sollevata dall'Amministratore unico della Ibi sig. Guida Antonio, nei confronti del suo legale avv. L. Briguglio, al quale veniva contestata una attività difensiva volutamente carente , costringeva il legale a rassegnare le dimissioni da ogni mandato ricevuto.

La Ibi Costruzioni, dopo avere subito le ingiuste vessazioni, da parte delle Autorità locali Regionali e nazionali (analiticamente indicati nell'esposto 24 Feb.2004 inviato alla dr.ssa Boccassini) aveva attivata un contenzioso civile n.1544/93 presso il Tribunale di Messina contro il Comune e il Ministero dell'interno per il ristoro di tutti i danni subiti, con l'assistenza dell' avv. Letterio Briguglio . Ebbene la causa è stata insabbiata per ben 13 anni.

Solo il 18 luglio 2006 , il CTU architetto Fulvio Gentiluomo di anni 31 (genere di due Magistrati rispettivamente della sezione civile della Corte di Appello (dr.A.Todaro) e della Procura Generale di Reggio Calabria (dott.ssa Ada Merrino) , ha dato corso ad operazioni peritali. Il Giudice della sezione stralcio, su una vertenza che aveva per oggetto problemi di geotecnica e strutturali, ha conferito l'incarico ad un architetto, figura professionale incompetente a fronte della natura altamente specialistica delle indagini sulle quali per i regolamenti vigenti " l'architetto" non ha competenza alcuna . Per gli accertamenti peritali in argomento, nel corso degli anni erano stati incaricati Ingegneri esperti in geotecnica ed addirittura la Società ISMES di Bergamo , azienda leader di ingegneria Strutturale in Europa !

L'avvocato Letterio Briguglio, all'udienza del 21 Marzo 2006, nulla ha eccepito né sul professionista incaricato della perizia né tantomeno sulla inutilità dell'accertamento stesso.

Invece, lo scrivente , avendo sollevato la questione con la nota motivata che si allega, ha costretto il GOA a revocare l'incarico già, inopinatamente, conferito all'architetto Gentiluomo.

E' presumibile che l'inerzia del legale protrattasi per ben 13 anni era preordinata alla soccombenza della IBI Costruzioni con l'epilogo del fallimento e quant'altro ad esso connesso prelevabile dalla vicenda "Gioco d'azzardo."

Analoghe, amare considerazioni valgono per altra vicenda , relativa alla costruzione di n. 20 alloggi in località Minissale del Comune di Messina.

In data 29 marzo 1993, il Comune di Messina emette decreto d'occupazione d'urgenza e consegna le aree alla IBI Costruzioni per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata.

L'impresa realizza i lavori nei tempi previsti della concessione edilizia e, nel contempo , sollecita ripetutamente il Comune per la emanazione del decreto definitivo di esproprio che è il presupposto per la corretta quantificazione dell'indennità spettante ai proprietari dei terreni interessati ai lavori.

Nei tempi giusti , detta procedura espropriativa viene conclusa.

Incredibilmente, subito dopo l'emissione del decreto di occupazione d'urgenza emesso dal Sindaco di Messina, gli espropriati fanno opposizione al decreto sindacale con ricorso al giudice ordinario anziché a quello amministrativo, unico giudice competente sulla materia.

Gli attori erano assistiti dall'avv. Carmelo Briguglio ; la IBI Costruzioni dall'avv. Letterio Briguglio. Con sentenza non definitiva n. 2482/02 riferita alla causa n.2411/93 R.G: il GOA avv. Orazio Esterini della I sez. stralcio del Tribunale di Messina , pur delegittimato alla pronuncia per difetto di giurisdizione, ha osato emettere una sentenza di annullamento del decreto di occupazione d'urgenza, motivando la nullità per omessa indicazione dei termini di inizio e fine lavori nel decreto di occupazione d'urgenza nonché dei termini dell'intera procedura espropriativa SIC !!!

..L'avvocato della IBI – L. Briguglio nulla eccepiva .. SIC !!!

Successivamente, lo stesso Giudice Esterini, con sentenza definitiva n. 1567 / 04 quantifica l'ammontare dei danni accertati dal CTU ing.Domenico Pellegrino (padre della dott.ssa Pellegrino, Sostituto procuratore della Repubblica di Messina) nella misura di circa 450.000 euro Anche su questo aspetto, nessuna reazione da parte del legale della IBI. avv. Letterio Briguglio

Altra vicenda significativa quella relativa alle palazzine realizzate dalla IBI Costruzioni nella zona Ritiro-Tremonti- Consorzio “ La Casa Nostra “ .

Diciotto acquirenti lamentano vizi da costruzione e diffidano l'Impresa –IBI a fare lavori di ripristino. A tal fine, allegano una perizia tecnica a firma dell'Ing.:D'Alia (fratello dell'ON: Giampiero D'Alia) . Al rifiuto ampiamente documentato della IBI ,attivano un contenzioso civile di cui alla causa n. 81/2001 R.G.. Mi è giunta notizia , presuntivamente fondata,che il Sig.Frisone,uno dei diciotto condomini attori, pur di ricevere il sostegno degli altri nella causa contro la IBI, si sia assunto l'onere integrale delle spese del giudizio . Il giudice BONANZINGA in data 8 gennaio 2003 ha conferito l'incarico di CTU all'Ing. Ruggeri Cristiana , all'epoca di anni 29 (figlia dell'ing.Gaetano Ruggeri,titolare delle seguenti aziende: Airsystem sede legale via Seguenza 1;Ingegneria Costruzioni Impianti degli ingegneri Ruggeri sede legale via Ettore Lombardo Pellegrino 103) la giovane professionista ,allarmata, comunicava al giudice ,avendo già dai primi rilievi riscontrato nei luoghi gravissimi problemi strutturali, l'esigenza di essere affiancata da uno specialista sulla materia. Sollecitamente,il dr.Bonanziana dava seguito alla richiesta ,incaricando il prof.ing.Giovanni Falzone,da Palermo il quale , pur non avendo riscontrato alcun pericolo di crollo,tuttavia, evidenziava la necessità di collocare dei tiranti ad un muro di sostegno .

Il giudizio tecnico del CTU , ad avviso dello scrivente, ha falsificato la realtà .

Si precisa , inoltre, che il legale dell'Impresa IBI, avv. Gualtiero Cannavò ha nominato l'ing. Pietro Battaglia ,come consulente tecnico di parte. Quest'ultimo è indagato dalla Procura di Messina nell'ambito dell'inchiesta sul Piano Regolatore Generale . Lo stesso ha anche rivestito il ruolo di componente della commissione edilizia per due mandati consecutivi. Il predetto che , nel 2001, mi aveva spontaneamente riferito di aver ottenuto la nomina , grazie all'intervento dell'on.Santino Pagano, in sede di consulenza ,nulla ha eccepito sulla perizia dell'ing.Ruggeri.,

La decisione del giudice intervenuta di recenteha dichiarato la soccombenza della IBI per un ammontare di risarcimento pari ad euro 800.000.

Su quest' ultimo contenzioso in corso di approfondimento, , mi riservo ulteriori comunicazioni.

Alla luce dei fatti ingiusti come sopra rappresentati che hanno condizionato pesantemente la mia vita nell'ultimo decennio, costringendomi anche a svendere l'azienda , oggi capziosamente chiamata al fallimento, non sembra azzardato ipotizzare una stretta correlazione tra i fatti denunciati e la intrigata vicenda, di stampo mafioso, del consorzio “casa nostra” all'interno della quale si muovono troppi personaggi ,ivi compresi i colletti bianchi, da me denunciati apertamente .

CHIEDO

pertanto, che vengano individuati i responsabili del comportamento illecito ipotizzato, attivando intercettazioni telefoniche ed ambientali,verifica dei beni patrimoniali e dei conti bancari, delle società controllate in prima persona o tramite prestanomi ed indagando sulla correttezza

professionale ; chiedo anche il sequestro immediato dei fascicoli processuali presso il Tribunale civile di Messina, lo studio degli Avv. Briguglio e Triolo , presso il Comune di Ali Terme, il TAR di CT e il CGA di Palermo.

I soggetti chiamati in causa , per i quali auspico misure cautelari restrittive per evitare l'inquinamento delle prove, pur non essendo coinvolti nella vicenda Casa Nostra tuttavia, per il comportamento posto in essere ,sembrano occupare all'interno dell'organizzazione mafiosa un ruolo che non sembra azzardato qualificare di esecutori di ordini superiori a fini ritorsivi che ,nello specifico , mirano al fallimento dell'impresa dello scrivente..

E' superfluo pensare al malcostume generalizzato e rispettosamente suggerire di estendere le indagini a tutti i magistrati e cancellieri della Sezione fallimentare del Tribunale di Messina

Con riserva di ulteriori ,analoghe iniziative meritevoli di attenzione per comportamenti illeciti, quali ad es. quello prima evidenziato a proposito della negligenza abituale dei Comuni – MESSINA DOCET – nel non portare a termine le procedure espropriative , l'esponente chiede di essere ascoltato e di essere informato ai sensi dell'articolo 408 c.p.p. in caso di richiesta di archiviazione da parte del P.M-

In fede
Ing. Carmelo Cascio

Messina 29 Settembre 2006

**Si allegano copie sentenze, copie convenzioni,istanza fallimento, note causa innanzi il GOA esterni
La nota integra quella inviata in data 28 sett 2006**